

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986



COMUNE DI PADOVA



REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO



PADOVA
SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA
1909

Prot. N. 29198 Segreteria generale



IL SINDACO DI PADOVA

Vista la deliberazione 29 gennaio a. c. numero 17 colla quale il Consiglio comunale approvò il testo definitivo del Regolamento edilizio e di ornato;

Visto che tale deliberazione ottenne la sanzione da parte della Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 12 Marzo successivo sotto il numero 248;

Ritenuto che il regolamento suddetto venne vistato dal R. Ministero dei Lavori Pubblici nel giorno 22 Settembre decorso sotto il n. 1179 Div. II;

Pubblica

il Regolamento edilizio e di ornato come sopra approvato e lo dichiara esecutivo ed obbligatorio con decorrenza dal giorno 9 Novembre 1909.

Padova 8 Ottobre 1909

IL SINDACO
G. LEVI CIVITA

Il Vice Segretario generale
A. G. TONZIG

REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO

DEL

COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Pratiche preventive alla esecuzione delle opere

Art. 1.

Prima di intraprendere nuove costruzioni, di modificare le costruzioni esistenti, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, e di apporre nell'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali, deve essere prodotta domanda al Sindaco onde riconosca e dichiarare nulla ostare nei riguardi di ornato e della viabilità pubblica. Il Sindaco delibera sentito il voto della Commissione di edilizia e d'ornato e dell'Ufficio civico dei LL. PP. Riguardo agli appoggi di condutture aeree sulle facciate delle case per trasmissione di energia elettrica, le norme da prescriversi saranno determinate caso per caso dal Sindaco a sensi della prima parte e della lettera e dell'art. 12 del regolamento approvato con R. D. 25 ottobre 1895 n. 642.

Art. 2.

E' necessaria speciale domanda alla Giunta municipale per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzioni di ponti, di assiti od altri ripari.

Art. 3.

Le domande di cui agli art. 1 e 2 dovranno essere regolari in linea di bollo, contenere tutte le notizie opportune ed indicare il giorno per l'inizio del lavoro. A corredo delle domande per qualsiasi delle opere contemplate all'art. 1 dovrà essere prodotto il relativo disegno. Se questo sarà in un solo esemplare verrà trattenuto dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Se il richiedente lo produrrà in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, gli sarà restituito con analoga menzione.

I disegni dovranno essere firmati da un Ingegnere o da un Architetto, salvo i casi in cui il Sindaco, udito l' Ufficio Civico dei LL. PP. o la Commissione di edilizia e d'ornato, riconoscesse per la poca importanza del lavoro, sufficiente la firma del proprietario o di un suo rappresentante.

Le domande per opere di pittura o di scultura, che dovessero essere esposte al pubblico, potranno essere presentate con la sola firma dell' artista.

Le domande dovranno di regola essere evase nel termine non maggiore di un mese dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Sindaco, prima del compiersi del mese dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente, indicando i motivi di ciò e il giorno nel quale l' evasione avrà luogo.

Art. 4.

I disegni saranno presentati in scala metrica in rapporto del 1/10 per l'insieme dell' opera e di 1:20 per i dettagli, segnando numericamente le misure principali. Ai disegni sarà unita una planimetria generale della località in scala almeno di 1:1000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine.

Art. 5.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi dovranno rappresentare distintamente il prospetto esistente dell' edificio ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall' art. 4.

Art. 6.

Alle domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Se tali disegni verranno presentati in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, sarà restituito al produttore con analoga menzione.

Dovrà essere comunicato al Sindaco anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Art. 7.

Il nulla osta dato dal Sindaco in base al presente regolamento s' intende impartito soltanto per ciò che attiene all' ornato, all' igiene e alla pubblica viabilità e non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica nè

di appartenenza dell'area al richiedente, e non dispensa questo dall'osservare le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica di igiene e di polizia.

Art. 8.

Se venga rifiutato il nulla osta ad alcuna delle opere contemplate nell'art. 1, sarà data comunicazione al richiedente dal Sindaco del voto della Commissione edilizia.

Se venisse additata l'opportunità di varianti, il richiedente, che intenda uniformarvisi, dovrà presentare nuovi tipi.

Art. 9.

La concessione di occupazione di aree pubbliche mentovata nell'art. 2, che non contenesse l'espressa prefissione di un termine, cesserà di avere effetto se il lavoro in contemplazione del quale fu fatta non venisse iniziato entro sei mesi o dopo iniziato non fosse regolarmente proseguito.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere

Art. 10.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito presentando la domanda relativa all'Autorità municipale, la quale prescriverà le norme da eseguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore dovrà addivene in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante le sospensioni dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Art. 11.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi

a imporre la collocazione di segnali, che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

Art. 12.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Sindaco del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione. Le cose suddette saranno spostate a spese di lui e a cura del Municipio.

Art. 13.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

Art. 14.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 15.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli

posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da compromettere la sicurezza. Le fronti dei ponti verso la strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Sindaco potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

Art. 16.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Sindaco provvederà a termini di legge.

Art. 17.

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia per i passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

E' quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità. Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento e sempre sotto la responsabilità di chi fabbrica.

Art. 18.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non sieno di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

Art. 19.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Sindaco a seconda dei casi.

Art. 20.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dalla Giunta municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

Art. 21.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombrato a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale il Sindaco provvederà a norma di legge.

Art. 22.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa o municipale prescritta dai regolamenti.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica*Art. 23.*

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Sindaco, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi dell'art. 151 della Legge comunale e provinciale testo unico 21 Maggio 1908 n. 269.

Art. 24.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumaiuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Non è permessa la costruzione di cessi visibili dalla pubblica via.

Art. 25.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

CAPO IV.

Altezza delle case — Opere esteriori ai fabbricati*Art. 26.*

Qualunque fabbrica da erigersi o costruirsi dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza, salvo casi speciali, sarà determinata nella proporzione del doppio della larghezza della strada. Qualora esistano portici, la larghezza di questi sarà computata per metà nella larghezza della strada.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

(*) A coloro che intendono sopraelevare i loro fabbricati di uno o più piani da destinarsi ad uso abitazione o trasformare i sottotetti in piani abitabili potrà essere concesso di eccedere l'altezza regolamentare delle costruzioni stabilite dagli art. 26 del regolamento edilizio e 66 del regolamento di igiene, purchè non sia sorpassata l'altezza massima di metri 22, e semprechè tale eccedenza non pregiudichi l'interesse igienico.

(*) Per tali nuovi piani come sopra costruiti l'altezza degli ambienti potrà anche essere limitata ad un minimo di m. 2,80 purchè nella loro struttura gli appartamenti godano della doppia aria, e quando ciò non pregiudichi l'estetica del fabbricato in relazione ai piani sottostanti.

(*) Deroga introdotta con delibera C.C. N° 173 del 22 Luglio 1922 approvata dalla G.P.A. a condizione che "l'altezza massima della sopraelevazione dei fabbricati venga limitata a m. 22 invece di m. 24".

(*) Le presenti deroghe sono applicabili temporaneamente alle costruzioni ad uso abitazione già esistenti, semprechè la sopraelevazione venga effettivamente iniziata non più tardi del 31 dicembre 1925.

(*) L'applicabilità deve essere deliberata in seguito a domanda degli interessati, caso per caso dalla Giunta comunale, sentita la Commissione d'ornato e gli Uffici tecnico e sanitario.

Art. 27.

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo precedente.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea, ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dal Sindaco, sentita la Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 28.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici a solaio dovranno essere a cura e spese del proprietario soffittati a volta o con altro materiale escluso il soffitto a canniccio.

Art. 29.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dal Sindaco.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dal Sindaco.

Art. 30.

Le livelette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio civico dei lavori pubblici.

(*) Deroga introdotta con delibera C.C. n°173 del 22 Luglio 1922 approvata dalla G.P.A. a condizione che: "l'altezza massima della sopraelevazione dei fabbricati venga limitata a m. 22 invece di m.24".

Art. 31.

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando fossero constatate l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, e la necessità di praticarle sul piano del marciapiede, saranno munite di lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza massima di cm. 4 o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Art. 32.

I balconi sporgenti sulla strada pubblica non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di metri 1.20, nè potranno esser fatti ad altezza minore di metri 4 dal piano stradale.

Art. 33.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dalla Giunta municipale.

Art. 34.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite solidamente e in pietra da taglio o cemento.

Art. 35.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle.

Art. 36.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case senza esplicito permesso della Giunta municipale, braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di metri 1.50 e ad altezza inferiore di metri 3.

Art. 37.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale dovranno aprirsi all'indietro, fatta eccezione per i serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però quando sono aperti devono essere fermati saldamente al muro al quale vengono addossati. Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente né di battenti o persiane apertisi all'infuori.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non saranno possibilmente a volata se non costruite a giorno e munite di solida ferramenta di sostegno.

Art. 38.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile della pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Art. 39.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo e sotto allo scarico a rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30×0.40 .

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art. 40.

Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Sindaco.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

Art. 41.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 42.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Sindaco, presentando regolare istanza come all' articolo 1 e accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi.

Art. 43.

Ottenuto regolare nulla osta di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale e cioè a fare tutto il fabbricato progettato per quanto si riferisce all' aspetto esterno, salva per eventuali varianti regolare approvazione.

Art. 44.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Art. 45.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni al Sindaco.

Art. 46.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate o non notevolmente decorate devono essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico o moderno ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Sindaco farà regolare diffida ai proprietari di case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino, detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 20. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli 62, 63 e 64. La contravvenzione e il pagamento eventuale dell'oblazione in conformità ai detti articoli non esonerano il proprietario dall'esecuzione del restauro anche senza nuova diffida e ove tale restauro non venga fatto potrà esser rilevata senz'altro nuova contravvenzione pure applicando i predetti articoli 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Art. 47.

Le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli e i numeri civici, collocati su ogni singolo fabbricato a cura del Sindaco, devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto e non possono dallo stesso essere sottratti alla pubblica vista.

Art. 48.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna, o cartello, o scritta.

Art. 49.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accessi, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Art. 50.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediatamente notizia all'Autorità municipale.

Art. 51.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare o di aprire una via privata dovranno presentare al Sindaco il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

Art. 52.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per la apertura dei quali non si abbia chiesto il nulla osta del Sindaco di cui l'articolo precedente, dovranno essere chiusi con un muro o cancellata da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nella cancellata di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà essere munita di serramento da conservarsi in modo da impedire il pubblico transito.

CAPO V.

Commissione di Edilizia ed Ornato*Art. 53.*

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di edilizia e di ornato a funzioni gratuite, composta: del Sindaco, o dell'Assessore da lui delegato ai pubblici lavori, presidente, e di otto commissari nominati dal Consiglio comunale; due di questi saranno scelti fra cinque proposti dal Consiglio direttivo del Collegio padovano degli Ingegneri.

Fungerà da segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno, l'ingegnere capo municipale.

Art. 54.

I commissari durano in carica per quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

Art. 55.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

- a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;
- b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;
- c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità

municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali;

d) nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

Art. 56.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

Art. 57.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

Il Sindaco potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

Art. 58.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. I suoi pareri dovranno sempre essere scritti nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

Art. 59.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Art. 60.

L'ingegnere capo municipale, gli impiegati dell'Ufficio civile dei lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VI.

Sorveglianza e penalità

Art. 61.

Le località nelle quali si eseguisce qualsiasi delle opere indicate nell' articolo 1 devono sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 62.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e potranno essere conciliate a termini degli articoli 218 e seguenti della Legge comunale e provinciale - testo unico 21 maggio 1908 n. 269.

Art. 63.

Nei casi non urgenti il Sindaco, prima di trasmettere al Pretore il verbale di contravvenzione, potrà prescrivere mediante diffida al contravventore un termine onde egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all' albo municipale.

Art. 64.

L' accertamento della contravvenzione e la relativa punizione o conciliazione non esimono il contravventore dall' obbligo di mettersi in regola con le disposizioni del presente regolamento. Il contravventore stesso, qualora non adempia al detto obbligo, vi sarà costretto dal Comune e per esso dal Sindaco e ciò secondo i casi con gli ordinari mezzi legali o con applicazione della facoltà sancita dall' art. 151 della Legge comunale suddetta. Se la contravvenzione consiste in un' opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente regolamento, l' opera stessa deve essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, od altrimenti deve essere demolita: non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune o dei suoi agenti all' inizio ed al progresso dell' opera abusiva.

CAPO VII.

Disposizioni generali*Art. 65.*

La osservanza di ogni disposizione del presente regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni del Comune, eccettuate quelle sparse per la campagna e non fronteggianti strade provinciali e comunali.

Art. 66.

Salve le disposizioni degli articoli 10, 11 della legge 12 giugno 1902 n. 185 non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al Sindaco presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

Art. 67.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

CAPO VIII.

**Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento
e disposizioni transitorie***Art. 68.*

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 69.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti e i provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

Art. 70.

Il Consiglio comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari devono uniformare le loro case o gli infissi in esse collocati alle disposizioni degli articoli 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

N. 3760-1722 Div. II.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 12 Marzo 1909 n. 248.

Il Prefetto Presidente
CECCATO

Div. II. N. 1179.

Visto dal Ministero Lavori Pubblici.

Roma 22 Settembre 1909.

p. Il Ministro
MAZZA

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL' APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 173 IN DATA 22 LUGLIO 1922 -

(*) **N. 173** (Prot. gen. N. 5585)

Regolamento edilizio e d'igiene. — Modificazione delle disposizioni relative all'altezza dei fabbricati e dei piani; agevolazioni precarie per la sopraelevazione dei fabbricati; norme e tasse per la visita delle opere da farsi da privati. (N. 7 dell'ordine del giorno di seduta pubblica).

Preside. Alcuni Consiglieri mi hanno espresso il desiderio di rimandare ad altra seduta il presente oggetto per aver maggior tempo di studiare l'argomento. Nessuna difficoltà da parte della Giunta di accettare la richiesta, ma vorrei pregare il Consiglio di voler procedere in questa seduta all'approvazione di alcune norme di carattere transitorio relative alla sopraelevazione dei fabbricati e dei piani, le quali avrebbero carattere urgente per permettere il corso immediato a vari lavori di costruzione di appartamenti.

Segati. Queste norme relative alla sopraelevazione dei fabbricati possono essere approvate da sole oppure sono strettamente connesse alle altre norme la di cui discussione viene rimandata?

Preside. Possono benissimo essere approvate da sole.

Segati. Allora nessuna difficoltà.

Preside. Poichè nessuno fa obiezioni in merito, avverto che il presente argomento viene rimandato ad altra seduta ad eccezione della parte che riguarda le deroghe temporanee alle norme relative all'altezza dei fabbricati e dei piani.

Attualmente, dal Regolamento d'Igiene approvato nel 1920 e 1921, viene stabilito all'art. 66 che l'altezza della facciata di ogni fabbricato non debba essere superiore alla larghezza dell'area su cui prospetta.

Senonchè nel gennaio del corrente anno è sopravvenuta una circolare del Ministero dei Lavori pubblici (in data 29 dicembre 1921 n. 3354 div. II) con la quale, in relazione alla crisi delle abitazioni, si raccomanda alle Amministrazioni dei grandi Comuni di provvedere ad una revisione delle disposizioni dei propri regolamenti edilizi che impongono limiti alle altezze delle case, allo scopo d'esaminare se non convenga, sia pure in via temporanea e con date cautele, modificare le disposizioni stesse nel senso di consentire maggiori altezze, purchè non ne derivi pregiudizio nei riguardi igienici.

Approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa

il 18 agosto 1922 N. 11834

perchè l'altezza massima della sopraelevazione dei fabbricati venga limitata a m. 2,7 invece di m. 2,4.

(*) La delibera è stata tratta dal fascicolo delle deliberazioni del Consiglio Comunale relativo al 1922. La delibera N° 173 è relativa alla seduta del 22 Luglio 1922

(Seduta pubblica 27 luglio - Argom. N. 173-174).

A questa raccomandazione del Ministero dei Lavori pubblici s'è unito il Collegio Padovano degli Ingegneri mediante speciale voto comunicato a questo Comune con nota del 1 marzo 1922.

Riservandoci di trattare in altra seduta quelle varianti di carattere permanente che la Giunta aveva divisato di proporre in relazione a detti voti, e nell'intendimento appunto di facilitare sin da ora le sopraelevazioni, vi proponiamo di poter derogare intanto dall'altezza delle costruzioni fissata dal Regolamento d'Igiene, a favore di coloro che intendano sopraelevare i loro fabbricati di uno o più piani da destinarsi ad uso abitazione o trasformare i sottotetti in piani abitabili semprechè l'eccedenza non pregiudichi l'interesse igienico.

Per questi nuovi piani la vostra Giunta vi propone di concedere inoltre la facilitazione di permettere, come per le case popolari, un'altezza minima di m. 2.80 a condizione che gli appartamenti godano della doppia aria, e purchè tale altezza ridotta non pregiudichi l'estetica del fabbricato in relazione ai piani sottostanti.

La deroga, di carattere temporaneo, tenuto presente che la discussione delle nuove norme di carattere permanente circa l'altezza dei fabbricati che doveva aver luogo stassera stessa, è stata rimandata ad altra seduta, sarà limitata al 31 dicembre 1925, salvo ulteriori proroghe del Consiglio comunale qualora si presentino consigliabili ed efficaci, e sarà applicata soltanto di caso in caso con esame minuzioso da parte della Giunta municipale, nella misura che questa crederà conveniente, dopo aver sentito, naturalmente, il voto della Commissione d'ornato e gli Uffici tecnico e sanitario, allo scopo di evitare ogni pregiudizio all'interesse edilizio cittadino e specialmente all'interesse igienico.

Sottopongo pertanto al Vostro voto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale delibera di approvare le seguenti deroghe temporanee ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene per quanto si riferisce all'altezza dei fabbricati e dei piani: «A coloro che intendono sopraelevare i loro fabbricati di uno o più piani da destinarsi ad uso abitazione o trasformare i sottotetti in piani abitabili potrà essere concesso di eccedere l'altezza regolamentare delle costruzioni stabilite dagli art. 26 del regolamento edilizio e 66 del regolamento di igiene, purchè non sia sorpassata l'altezza massima di metri 24, e semprechè tale eccedenza non pregiudichi l'interesse igienico.

Per tali nuovi piani come sopra costruiti l'altezza degli

ambienti potrà anche essere limitata ad un minimo di m. 2,80 purchè nella loro struttura gli appartamenti godano della doppia aria, e quando ciò non pregiudichi l'estetica del fabbricato in relazione ai piani sottostanti.

Le presenti deroghe sono applicabili temporaneamente alle costruzioni ad uso abitazione già esistenti, semprechè la sopraelevazione venga effettivamente iniziata non più tardi del 31 dicembre 1925.

L'applicabilità deve essere deliberata in seguito a domanda degli interessati, caso per caso dalla Giunta comunale, sentita la Commissione d'ornato e gli Uffici tecnico e sanitario».

Il Preside dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Preside mette in rotazione, per alzata di mano l'ordine del giorno del quale venne data lettura, ed il medesimo risulta approvato ad unanimità, essendo 33 i Consiglieri presenti e votanti.

Il Preside proclama il risultato della votazione.
